

Costituzionale hanno ritenuto illegittimi criteri così rigidi. Però tali sentenze riguardavano situazioni particolari con riferimento ad un determinato minore ed al danno grave che sarebbe derivato dal suo mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva. Ed è questa la situazione che, secondo il Tribunale, si sarebbe voluta sanare con il comma 5 dell'articolo 6, che si riferisce all'ipotesi in cui dalla mancata adozione derivi al minore un danno grave e non altrimenti evitabile, e con il comma 6, che allarga ulteriormente lo spiraglio anche ai casi meno estremi, salva la valutazione dell'autorità giudiziaria e con riferimento ad un minore ben individuato, come avviene per l'adozione nazionale cui detto articolo precipuamente si riferisce.

Non si può ritenere che il legislatore abbia voluto ammettere in linea generale la possibilità che tra un figlio ed un genitore ci sia un divario d'età superiore a quello che, almeno per quanto riguarda la madre, la natura permette, visto che il principio a cui si ispira la legge è quello romanistico in base al quale "adoptio naturam imitatur".

Anche i tribunali di L'Aquila e Salerno affrontano la questione dei requisiti soggettivi degli adottanti, sottolineando in senso negativo il fatto che la legge 149/01, pur mantenendo apparentemente in vita i limiti d'età, in realtà li ha abrogati quasi del tutto, visto che con le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 6 (relative alla deroga ai limiti d'età qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore) e nel comma 6 dello stesso articolo (che non preclude l'adozione sia quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, sia quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, sia quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato), si finisce per escludere qualsiasi rilevanza alle differenze di età e si va ben oltre la congrua distanza temporale o il divario generazionale che di solito intercorre tra genitori e figli biologici e che la Corte Costituzionale, nelle sentenze 148/92, 303/96 e 283/99, aveva ritenuto opportuno che si rispettasse.

In via ipotetica, per le eccezioni al limite d'età contemplate dal comma 6, gli adottanti, qualora siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno in età minore (quindi anche diciassettenne), potrebbero adottare un neonato anche quando l'adottante avesse sessantadue (45 +17) o, addirittura settantadue anni (45+17+10) più dell'adottato. In questo modo l'interesse degli adottanti rischierebbe di prevalere su quello dell'adottato.

Caratteristiche dei minori da adottare

Mentre per l'adozione di minori italiani il tribunale per i minorenni si occupa direttamente dell'abbinamento adottato-adottanti valutando quali siano i genitori migliori per ciascun bambino, nell'adozione internazionale interviene solo in alcune fasi della procedura: la dichiarazione di idoneità, concessa sulla base delle relazioni dei servizi socio-assistenziali degli enti locali; l'ordine di trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile ovvero il riconoscimento del provvedimento dell'autorità straniera come affidato preadottivo e la successiva pronuncia di adozione; gli opportuni interventi per risolvere le eventuali difficoltà verificatesi nel primo anno di permanenza in Italia del minore straniero adottato (solo qualora gli adottanti abbiano chiesto l'assistenza dei servizi socio-assistenziali degli enti locali).

Rimane, pertanto, affidata agli enti autorizzati per le adozioni internazionali la questione dell'abbinamento coppia-minore.

Mentre il Tribunale per i Minorenni di Bologna si limita a valutare l'idoneità della coppia senza indicare alcun limite d'età per il bambino da adottare, i tribunali di Milano, Roma e Torino ritengono opportuno indicare talvolta nel decreto di idoneità le caratteristiche del bambino da adottare.

Il Tribunale di Roma, in particolare, sostiene che ci sono coppie che hanno delle risorse tali da non permettere l'emanazione di un decreto di assoluta inidoneità, ma che non presentano tutte le garanzie necessarie affinché l'adozione possa avvenire senza rischi. In questi casi detto Tribunale inserisce nel decreto di idoneità delle limitazioni riguardanti l'età del bambino o altri aspetti (etnia, salute, handicap) affinché l'abbinamento sia fatto con cautela.

È molto importante il rapporto di fiducia che si instaura tra il giudice e gli enti autorizzati poiché quanto più il Tribunale di Roma è convinto che l'ente autorizzato abbia operatori attrezzati professionalmente e capaci di portare all'autorità competente del paese straniero le informazioni necessarie ai fini dell'abbinamento che si deve realizzare, tanto più i decreti possono essere semplici e senza alcuna indicazione. L'obiettivo è quello di arrivare all'emissione di decreti nei quali si affermi solamente che la coppia è valida lasciando che gli enti autorizzati stabiliscano qual è il migliore abbinamento possibile per il bambino.

Il Tribunale di Torino, per adeguarsi alla tesi sostenuta dal Procuratore per i minorenni e dal Presidente della Corte d'Appello, ha deciso, in via generale, di rinunciare ad indicare nel decreto di idoneità i limiti d'età del minore, concedendo un'idoneità limitata ad una determinata fascia d'età solamente quando i coniugi siano ritenuti assolutamente incapaci di farsi carico di un bambino grande. Segnala, invece, l'opportunità che il minore sia di sesso maschile o femminile, che sia rispettata la primogenitura del figlio biologico o adottivo, l'eventuale disponibilità o l'assoluta indisponibilità verso bambini portatori di handicap o con gravi problemi di salute.

Il Tribunale per i Minorenni di Milano fornisce indicazioni sul tipo di minore solo in caso di limitazioni dovute a caratteristiche psico-pedagogiche della coppia o inerenti alla struttura del nucleo familiare, quali la presenza di altri figli. In sostanza, tale Tribunale tende a dare un'idoneità generica a "uno o più minori di età compresa entro i limiti di legge" riservandosi di indicare nel decreto "un solo minore" e di dare indicazioni specifiche sul possibile atto di nascita del futuro figlio ovvero di specificarne il sesso solo nei casi in cui la limitazione rappresenti un elemento di tutela psico-affettiva per il bambino che deve arrivare e/o per quello già presente in famiglia.

Formazione e specializzazione degli operatori

Alcuni tribunali (Catania, Messina, Milano, Perugia, Roma) sottolineano che sarebbe necessario prevedere percorsi formativi specifici per gli operatori degli enti locali che si occupano della valutazione della coppia e dell'eventuale sostegno successivo all'ingresso del minore nel nucleo adottivo.

Il Tribunale di Roma ritiene che anche gli operatori di alcuni enti autorizzati per le adozioni internazionali abbiano necessità di maggiore specializzazione.

I tribunali di Bologna e Torino, visto che l'ampio numero di enti autorizzati da una parte offre una maggiore scelta alle coppie, ma dall'altra rischia di andare a discapito dell'affidabilità, ritengono auspicabile un maggiore rigore nel concedere le autorizzazioni a tali enti ed una riduzione del loro numero.

Il Tribunale per i Minorenni di Trento ha firmato un protocollo d'intesa con la Provincia autonoma di Trento, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli enti locali e l'Associazione Amici trentini (ente autorizzato per l'adozione internazionale) che prevede che

l'informazione sull'adozione internazionale sia fornita dai servizi sociali degli enti locali, anche in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e con gli enti autorizzati per l'adozione internazionale. Si è stabilito, inoltre, un percorso formativo della coppia aspirante all'adozione internazionale che comporti un'approfondita riflessione sui temi dell'infertilità, delle relazioni con le famiglie d'origine, delle motivazioni e problematiche della scelta adottiva, della genitorialità in percorsi interetnici e con bambini a rischio evolutivo.

Il Protocollo stabilisce anche le regole per la conoscenza da parte dei servizi delle coppie aspiranti all'adozione; per l'assistenza, se necessaria, dei neogenitori per almeno un anno dall'ingresso del minore in Italia; per la formazione e l'aggiornamento degli operatori; per lo scambio di informazioni ed il coordinamento tra i servizi.

La Regione Puglia, da parte sua, ha organizzato, con il finanziamento della Commissione per le Adozioni Internazionali e con il contributo dei tribunali per i minorenni pugliesi, corsi di specializzazione per gli operatori dei servizi sociali e dei consultori familiari che si occupano della preparazione degli aspiranti all'adozione internazionale.

Anche il Tribunale di Perugia ritiene importante la specializzazione dei servizi per le adozioni internazionali e sottolinea la necessità di istituire un servizio specifico quale un'equipe socio-psicologica che si occupi in via esclusiva e con personale specializzato dell'adozione nazionale e di quella internazionale.

Durata delle indagini dei servizi degli enti locali

I termini temporali previsti dalla legge per le indagini dei servizi socio-assistenziali sugli adottanti (quattro mesi) vengono per lo più rispettati.

Molti tribunali per i minorenni (Bologna, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia) ritengono che tali termini siano talmente brevi da non consentire sempre una valutazione accurata delle coppie da parte dei servizi, spesso gravati da carenze di personale.

In particolare, il Tribunale di Milano sottolinea la disomogeneità della qualità delle relazioni psico-sociali e la tendenza di alcuni servizi ad approfondire, per quanto riguarda l'adozione internazionale, soprattutto i connotati individuali e di coppia e le tematiche generali dell'adozione non ponendo talvolta sufficiente attenzione alle tematiche specifiche

dell'adozione internazionale ed ai motivi che spingono una coppia a rifiutare l'adozione di un bambino di colore.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto opportuno fare in modo che la fase delle indagini dei servizi socio-assistenziali fosse preceduta da un periodo di informazione e formazione delle coppie aspiranti all'adozione.

Collaborazione interistituzionale

Un altro aspetto da più parti (Bologna, Perugia, Roma, Torino) sottolineato riguarda la necessità di una più stretta collaborazione e comunicazione tra i vari soggetti coinvolti nei procedimenti di adozione (giudice minorile, servizi sociali territoriali, enti autorizzati).

Il Tribunale per i Minorenni di Perugia ritiene necessario eliminare l'incertezza dovuta alla pluralità di competenze attribuite a comuni e province che rende problematica l'individuazione dell'ente che deve intervenire. Vi dovrebbero essere, invece, collegamenti continui e periodici tra Tribunale, Regione, enti locali e Commissione per le Adozioni Internazionali, nonché protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi socio-assistenziali e collegamenti tra questi e l'autorità giudiziaria. Tutto ciò permetterebbe a Regione, enti locali, servizi sociali ed enti di intermediazione di svolgere, nell'ambito delle specifiche competenze, il proprio ruolo in collaborazione tra loro e con l'autorità giudiziaria.

Norme processuali

I tribunali per i minorenni di Potenza e Venezia hanno sottolineato la mancata entrata in vigore delle disposizioni processuali introdotte dalla legge 149/01 (necessaria assistenza legale del minore, dei genitori e dei parenti con previsione di nomina di un difensore d'ufficio, partecipazione delle parti all'attività istruttoria, soppressione della fase di opposizione alla dichiarazione di stato di adottabilità). Infatti, l'articolo 15 del decreto legge 24.6.2003 n.147 (convertito in legge 1 agosto 2003, n.200) ha sospeso l'efficacia di dette disposizioni fino al 30.6.2004 ed ulteriore sospensione sino al 30.6.2005 è stata poi effettuata con il decreto legge 24.6.2004 n.158, convertito in legge 27 luglio 2004, n.188.

Il Tribunale di Venezia, per ovviare a tale carenza, segue gli accorgimenti qui di seguito elencati: evita l'apertura della procedura senza ricorso del pubblico ministero; adotta

le regole processuali previste per i provvedimenti cautelari uniformi in tema di provvedimenti urgenti (come interpretato dalla sentenza n.1/2002 della Corte Costituzionale); rende chiara ed ostensibile ogni attività; dispone sin dall'inizio la convocazione dei genitori; utilizza un diverso collegio in caso di opposizione alla dichiarazione di adottabilità.

Si ritiene opportuno aggiungere che il 15 luglio 2004 è stato approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge recante "Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni". Tale disegno di legge è ora all'esame del Senato della Repubblica.

L'articolo 1 di tale disegno di legge contiene la disciplina della difesa d'ufficio nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni. La proposta in esame non si limita a prevedere la difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II della legge citata, ma la estende a tutti i procedimenti previsti dalla stessa legge stabilendo che le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato. Esse devono essere informate del loro diritto alla nomina di un difensore d'ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio dello Stato e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

Procedure relative alla potestà genitoriale

Il Tribunale per i Minorenni di Potenza osserva che, in riferimento alle modifiche apportate dalla legge 149/01 al titolo VIII del libro primo del codice civile, il ricorso, nelle procedure di potestà, all'allontanamento dalla residenza familiare del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore (come previsto dagli articoli 330 e 333 c.c. nella formulazione modificata dall'art.37 della legge 149/01) si è rivelato uno strumento innovativo che permette di diminuire il disagio del minore garantendogli la permanenza nel suo ambiente ed evitandogli il trauma dell'abbandono.

Accesso alle informazioni da parte degli adottati

Il Tribunale per i Minorenni di Bari e quello di Bologna hanno ricevuto alcune richieste da parte di persone adottate che hanno compiuto i venticinque anni di poter accedere alle informazioni sulle proprie origini ai sensi dell'articolo 28 della legge 184/83, così come modificato dall'articolo 24 della legge 149/01.

Infatti, il comma 5 dell'articolo 28 della legge 184/83, così come modificato dall'articolo 24 della legge 149/01, recita: "L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza."

Il comma 6 aggiunge: "Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste."

Il comma 7, però, stabilisce che "l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo."

La maggior parte delle richieste pervenute ai tribunali per i minorenni di Bari e Bologna si riferivano a casi in cui gli adottati non erano stati riconosciuti dai genitori e, pertanto, non è stato possibile permettere loro l'accesso alle informazioni.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari ritiene che le suddette norme, pur riguardando un esiguo numero di casi, vadano valutate positivamente in quanto tendono a favorire il superamento del trauma dell'abbandono, permettendo all'adottato di conoscere la propria storia.

Anche il Tribunale di Perugia reputa positivo il fatto che l'adottato abbia la possibilità di conoscere il suo status e di ottenere notizie sulle sue origini.

Il Tribunale di Salerno ritiene che la modifica dell'articolo 28 presenti, a causa di una confusa formulazione della norma, qualche incertezza circa la necessità che anche gli

ultraventicinquenni vengano autorizzati dal tribunale per i minorenni. Il suddetto Tribunale reputa auspicabile che il legislatore riformuli la norma in modo da prevedere che non sia necessaria l'autorizzazione per i soggetti maggiori di venticinque anni, fermi restando i divieti di cui al comma 7.

Fallimenti adottivi

Il Tribunale per i Minorenni di Bari e quello di Milano hanno affrontato il fenomeno dei fallimenti adottivi e dei bambini “restituiti” sia durante la fase dell'affido preadottivo che quando l'adozione si è già perfezionata, cercando di individuare i punti deboli dell'iter adottivo. Tali fallimenti, benché di numero contenuto, provocano una grande sofferenza sia nel minore, che nella coppia e negli operatori coinvolti.

Il Tribunale per i Minorenni di Milano osserva che gli operatori hanno la percezione che l'adozione, ed in particolare quella internazionale, abbia un indice di insuccesso consistente. Tuttavia, il numero delle restituzioni non è così elevato ed è distribuito in maniera abbastanza omogenea tra le adozioni internazionali e quelle nazionali (in quest'ultimo caso il numero di restituzioni è leggermente più alto).

Gli interventi sociali o specialistici a sostegno delle famiglie che hanno adottato un bambino straniero possono ridurre il rischio di insuccesso, ma occorre individuare anche le situazioni in cui il disagio all'interno del nucleo familiare, pur senza tradursi in una interruzione della relazione adottiva, può creare problemi nel minore.

Il Tribunale di Milano reputa, poi, che l'allontanamento dalla famiglia adottiva non sia necessariamente un fatto negativo, visto che, soprattutto se effettuato tempestivamente e con una pronta attivazione dei servizi sociali e specialistici, potrebbe dare al bambino la possibilità di trovare una nuova famiglia disposta ad accoglierlo, senza essere costretto a rimanere nella famiglia adottiva con la quale non si è creato un buon rapporto.

Un altro aspetto sottolineato è il fatto che la tipologia dei minori adottati all'estero non corrisponde più allo stereotipo del bambino sotto i tre anni abbandonato alla nascita, ma le caratteristiche, compresa l'età, sono ormai simili a quelle dei minori dichiarati adottabili in Italia. Non infrequenti sono, quindi, i casi di bambini segnati da gravi esperienze di vita, quali abusi, violenze, ecc., di fronte alla cui complessità i nuovi genitori, e forse anche i servizi e gli enti autorizzati, si trovano del tutto impreparati.

Il Tribunale di Bari, per prevenire il rischio di un fallimento dell'adozione, effettua seri controlli sulle coppie aspiranti all'adozione internazionale e seleziona solo quelle che risultano dotate di particolari attitudini che le rendono in grado di garantire una corretta integrazione sociale del minore straniero.

Dicotomia tra disciplina dell'adozione nazionale e disciplina dell'adozione internazionale

Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha evidenziato la dicotomia creatasi tra la disciplina dell'adozione nazionale, il cui carattere giurisdizionale risulta accentuato, e quella dell'adozione internazionale, il cui procedimento sta diventando sempre più amministrativo, visto che l'intervento del giudice è limitato alla fase iniziale del rilascio del decreto di idoneità e alla fase finale relativa all'ordine di trascrizione emesso dal tribunale per i minorenni per dare effettiva efficacia dell'adozione pronunciata all'estero.

La fase centrale relativa alla ricerca del bambino ed al suo abbinamento alla coppia italiana, si svolge tramite gli enti autorizzati e l'autorità centrale estera, mentre la valutazione dell'idoneità degli aspiranti genitori è demandata agli enti locali che devono provvedere anche all'informazione ed alla formazione delle coppie.

Anche il Tribunale di Perugia ha sottolineato l'esigenza dell'unitarietà della disciplina delle due adozioni le cui procedure devono restare collegate mediante l'estensione all'adozione nazionale della preparazione specialistica dei servizi prevista per l'internazionale.


2.2 Procedimenti e provvedimenti in materia di adozione nazionale e internazionale

I dati riguardanti i procedimenti ed i provvedimenti in materia di adozione nazionale e internazionale presso i Tribunali per i Minorenni sono stati forniti dalla Direzione Generale per la statistica del Ministero della Giustizia ed hanno riguardato gli anni 2002-2003. Le informazioni sono state estratte dall'archivio informatizzato ed elaborate statisticamente presso il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza per analizzare la variabilità del fenomeno oggetto di studio nel biennio considerato.

L'adozione nazionale

I provvedimenti in materia di adozione nazionale emessi dai Tribunali per i Minorenni hanno visto un incremento dal 2002 al 2003 del numero di dichiarazioni di adottabilità dei minori. Nel 2002 sono state accolte 929 dichiarazioni di adottabilità di minori dei quali 378 con genitori ignoti, dove per minori con genitori ignoti s'intendono quei bambini di cui nessun genitore ha dichiarato la nascita. Nel 2003, l'aumento dei provvedimenti accolti ha portato al raggiungimento di un totale di 1.080, dei quali 446 hanno coinvolto minori con genitori ignoti e 634 con genitori noti.

Figura 1 - Provvedimenti accolti in materia di adozione nazionale emessi dai Tribunali per i Minorenni secondo la tipologia del provvedimento.
Italia - Anni 2002-2003



Va evidenziato che il numero di sentenze di adozione nazionale accolte dai TM è stato pari a 1.135 nel 2002 e a 978 nel 2003, per una riduzione del totale delle sentenza accolte del 14% per il periodo considerato.

Rapportando il totale delle sentenze ed il numero delle dichiarazioni di adottabilità in un anno, si può dare una valutazione di massima sulla capacità dei TM di provvedere all'abbinamento tra minori e adottanti nel periodo: dunque, si ha che nel 2002 si sono avute 1,2 sentenze di adozione ogni dichiarazione di adottabilità, mentre nel 2003 il rapporto è sceso a poco meno di una sentenza per ogni dichiarazione di adottabilità (0,9).

Di contro, dai dati si nota un aumento nei due anni del numero delle sentenze di adozione nazionale archiviate, cioè casi in cui il tribunale ha decretato il non luogo a deliberare. Le 695 sentenze archiviate nel 2002 sono passate a 992 nel 2003 per un incremento del 42% nei due anni.

È il caso di precisare però che le sentenze di adozione sono da considerarsi al netto di quelle in riferimento a casi particolari. I casi particolari di adozione nazionale sono descritti all'art. 44 lettere a,b,c,d della legge 149/2001 e nel dettaglio si riferiscono all'adozione dell'orfano da parenti entro il sesto grado, l'adozione del figlio del coniuge, l'adozione del minore portatore di handicap e orfano di entrambi i genitori e l'adozione del minore in caso di constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Per questa tipologia di adozione nazionale si è delineata una leggera diminuzione del numero di sentenze accolte in Italia nei due anni considerati, poiché si è passati da un totale di 651 nel 2002 a 597 nel 2003.

L'analisi dei provvedimenti in materia di adozione nazionale permette una valutazione anche dell'istituto dell'affidamento preadottivo, che dura di norma un anno e, se concluso positivamente, consente la pronuncia di un decreto definitivo di adozione. Si contano, nel 2002, 1.006 provvedimenti di affidamento preadottivo nazionali, mentre nell'anno successivo se ne sono registrati 947 per una riduzione del 6%. I TM che in Italia hanno emesso il maggior numero di provvedimenti di affidamento preadottivo nei due anni a cui si fa riferimento sono stati Roma (127), Milano (126) e Torino (123) presso i quali vengono emessi circa un terzo dei provvedimenti di tutta la penisola. Da segnalare, inoltre, il considerevole numero di provvedimenti archiviati nel periodo, per un totale rispettivamente di 2.084 e 1.078 casi.

Il movimento dei procedimenti civili in materia di adozione

I dati sul numero delle domande di disponibilità all'adozione sopravvenute hanno fatto registrare 13.265 nuovi procedimenti iscritti nel 2002 e 12.549 nel 2003, per una diminuzione di circa il 6% per i procedimenti iscritti nei due anni. Si deve tener conto però, che tale numero non quantifica esattamente il numero di coppie che presentano domanda di disponibilità all'adozione poiché, a differenza di quanto avviene per l'adozione internazionale, le coppie possono presentare domanda in più di un tribunale. Il totale dei procedimenti iscritti sovrastima dunque il numero delle richieste di adozione per il semplice motivo che più domande di adozione nazionale possono far capo a una stessa coppia.

Per ciò che riguarda il 2002 - unico anno per il quale si hanno a disposizione i dati - si evidenzia che il 18,5% delle domande di disponibilità all'adozione è stato presentato da coppie con un coniuge di età maggiore di 45 anni. La nuova legge regola la differenza di età tra minore e genitori adottivi e disciplina che l'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 anni l'età dell'adottando (art.6 co.4).

Il rapporto tra procedimenti di disponibilità all'adozione iscritti e pendenti alla fine dell'anno indica che nel 2002 ci sono stati 36 nuovi procedimenti iscritti ogni 100 pendenti alla fine dell'anno, quindi circa uno su tre. Nel 2003 l'aumento dei procedimenti di disponibilità all'adozione pendenti (circa 3.000 in più) e la diminuzione degli iscritti all'inizio dell'anno (circa 700 in meno) ha aumentato leggermente il divario fra pendenti finali e nuovi iscritti rispetto al 2002; per il 2003, infatti, il rapporto iscritti/pendenti diventa 32 iscritti ogni 100 pendenti.

Va ricordato però, che sul numero dei procedimenti pendenti influisce fortemente il fatto che la domanda di adozione nazionale è valida per tre anni; questo inevitabilmente incide sull'indice calcolato, rendendo plausibile un rapporto fra iscritti e pendenti di uno a tre per l'accumularsi di quei procedimenti che si esauriscono nell'arco di più anni.

Se poi si prendono in considerazione le coppie con un coniuge di età maggiore di 45 anni il rapporto diventa di 44 procedimenti iscritti ogni 100 pendenti, cioè poco meno un iscritto ogni 2 pendenti.

Per concludere questo excursus in materia di adozione nazionale, è opportuno accennare che i procedimenti civili che riguardano le domande di adozione in casi particolari mostrano una sostanziale stabilità tra il 2002 ed il 2003 con rispettivamente 725 e 727 nuovi procedimenti iscritti nell'anno, a fronte di 692 domande definite nel 2002 e di 676 nel 2003.


Dunque, si verifica che almeno per i procedimenti relativi alle domande di adozione ai sensi dell'art. 44, i TM espletano in tempi brevi le procedure al punto che gli iscritti e i definiti nell'anno si equivalgono.

L'adozione internazionale

I decreti di idoneità all'adozione internazionale emessi dai Tribunali per i Minorenni in Italia nel corso 2002 sono stati 5.790. I TM presso i quali sono stati accolti la maggior parte dei provvedimenti in materia sono i TM di Roma (742), Milano (689), Bologna (555), Firenze (407) e Torino (348). Tra i decreti non andati a buon fine nello stesso periodo, 1.455 sono stati archiviati, 794 sono stati rigettati, mentre 95 sono stati revocati, in particolare 73 su 95 revocati attengono al TM di Torino.

Nell'anno 2003 si è registrata una lieve diminuzione nel numero dei decreti accolti per un valore complessivo di 5.519. Questa diminuzione dei decreti di idoneità rispetto all'anno precedente coinvolge anche i decreti revocati (scesi a 81), quelli archiviati (con una riduzione del 30%) e di quelli rigettati (diminuiti del 24%).

Figura 2 - Provvedimenti accolti in materia di adozione internazionale emessi dai Tribunali per i Minorenni secondo la tipologia del provvedimento. Italia - Anni 2002-2003



Per ciò che riguarda le altre tipologie di provvedimenti emessi in materia di adozione internazionale, i decreti accolti che ordinano l'immediata trascrizione dei provvedimenti di adozione emessi da Paesi stranieri aderenti alla Convenzione dell'Aja (artt. 35 co.2 e 3 e 36 co.1 della Legge n. 476/98) sono passati da 746 nel 2002 a 833 nel 2003.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i Minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Una volta terminato tale periodo, il TM emette il decreto che pronuncia l'adozione al termine dell'affidamento preadottivo, e regolato agli artt. 35 co.4 e 36 co.1 della stessa legge. I provvedimenti emessi con questa modalità hanno subito un netto e progressivo calo negli ultimi anni, passando dai 1.779 accolti nel 2001 ai 1.021 nel 2002 fino a scendere ai 239 accolti nell'ultimo anno di rilevazione.

Per quanto concerne l'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, i decreti pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali (art. 36 co.2 e 3), vengono riconosciuti dai tribunali italiani mediante decreto che riconosce i provvedimenti emessi dal tribunale del paese straniero. Il relativo provvedimento è assunto dal Tribunale per i Minorenni presso il quale gli adottanti hanno ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'art.30. Dai dati dei TM italiani, risulta che il numero di decreti accolti secondo questa tipologia è rimasto pressoché invariato tra il 2002 ed il 2003 facendo registrare rispettivamente 1.464 e 1.475 nei due anni presi in considerazione.

Più limitato è il numero di provvedimenti che dispongono il riconoscimento di adozioni pronunciate da paesi stranieri per italiani residenti all'estero pari a 61 casi nel 2002 e 74 casi nel 2003.

L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani (art. 36 co.4), i quali risiedono da almeno due anni all'estero, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione dell'Aja.

Il movimento dei procedimenti civili in materia di adozione internazionale

Le domande di disponibilità e idoneità all'adozione iscritte nei Tribunali per i Minorenni sono state 7.193 nel 2002 e 7.056 nel 2003 facendo registrare così una diminuzione di circa 140 domande nei due anni considerati.

Inoltre, il numero delle domande definite ha avuto un calo ancor più consistente se si considera che nel 2002 si contavano 7.782 domande, mentre nel 2003 tale valore è sceso a 7.019.

Come già evidenziato in precedenza per i procedimenti in materia di adozione nazionale, la sostanziale equivalenza tra il numero dei procedimenti iscritti e dei definiti nell'anno anche per l'adozione internazionale, indica una certa capacità dei Tribunali all'espletamento in tempi brevi dei procedimenti nel corso dell'anno.

Dai dati del 2002, gli unici di cui si ha disponibilità, risulta che il 21,8% dei procedimenti iscritti per domande di idoneità all'adozione ha visto interessate coppie con un coniuge di età maggiore di 45 anni.

Per ciò che riguarda i procedimenti di adozione, tra il 2002 ed il 2003, si è delineato un aumento del numero dei procedimenti iscritti presso i TM passando dai 2.185 ai 2.561 unità. Per valutare più correttamente l'andamento dei procedimenti civili iscritti in materia di adozione internazionale, è opportuno un confronto tra il numero delle domande di disponibilità e idoneità all'adozione sopravvenute nell'anno ed i procedimenti di adozione avviati nell'anno. Da questo rapporto deriva che nel 2002 per ogni 100 domande di disponibilità iscritte ci sono stati 30 nuovi procedimenti di adozione sopravvenuti; mentre, nel 2003 si ha una corrispondenza di 36 procedimenti ogni 100 domande.

2.2.1 Le coppie richiedenti adozioni nell'anno 2003

L'ISTAT ha recentemente condotto un'indagine sulle coppie richiedenti adozione presso i 29 tribunali per minorenni dislocati sul territorio nazionale. Il questionario è stato somministrato alle coppie che hanno richiesto l'adozione di un bambino durante l'anno 2003. Tali coppie che hanno richiesto l'adozione di un minore italiano e/o straniero sono state in tutto 7.602, di cui il 67,8% ha presentato richiesta sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale, il 19% solo per l'adozione nazionale e il 13,2% solo per quella internazionale. In questo

paragrafo analizziamo alcune caratteristiche di queste coppie, quali l'età dei coniugi, il loro titolo di studio e la durata del loro matrimonio.

Tavola 1 - Coniugi che hanno presentato domanda di adozione per classe di età. Anno 2003
(valori percentuali)

Classe di età	Marito	Moglie
18 - 30 anni	2,2	7,3
31 - 35 anni	17,7	26,9
36 - 40 anni	36,6	36,0
41 - 45 anni	26,3	21,1
46 - 50 anni	11,1	6,2
Oltre 50 anni	6,1	2,5
Totale	100,0	100,0

Per quanto riguarda l'età dei coniugi, vediamo dalla tavola 1 che la classe che presenta una concentrazione più alta risulta essere sia per i mariti che per le mogli quella 36-40 anni. La seconda classe per frequenza risulta essere quella 41-45 anni per i mariti (26,3%) mentre per le mogli 31-35 (26,9%). Solo il 2,2% dei mariti appartiene alla classe 18-30 anni, rappresentata dal 7,3% delle mogli, mentre solo il 2,5% delle mogli appartiene alla classe Oltre 50 anni, che presenta il 6,5% dei mariti.

Tavola 2 - Coniugi che hanno presentato domanda di adozione e popolazione coniugata per titolo di studio. Anno 2003 (valori percentuali)

Titolo di studio	Coniugi richiedenti l'adozione		Totale popolazione ^(a)	
	Marito	Moglie	Coniugati	Coniugate
Laurea o titolo di studio superiore	24,3	25,1	7,9	6,4
Diploma superiore ^(b)	45,9	49,9	28,8	30,1
Licenza di scuola media inferiore	27,0	22,2	32,8	30,2
Licenza elementare o privo di titolo di studio	2,8	2,7	30,5	33,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Indagine Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 2002

(b) Comprende le voci "Diploma universitario o laurea breve" e "Diploma di scuola media superiore"

Per quanto riguarda la distribuzione del titolo di studio, notiamo subito una profonda divergenza nei confronti del totale popolazione italiana; la classe "Licenza elementare o privo